

**SEGNALAZIONE
648/2016/I/COM**

**SEGNALAZIONE AL PARLAMENTO E AL GOVERNO
SULLA FREQUENZA BIENNALE, IN LUOGO DI QUELLA VIGENTE
ANNUALE, DI PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO DELLA
RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE DELL'ENERGIA ELETTRICA E
DELLA RETE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE**

10 novembre 2016

PREMESSA

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità), nell'esercizio dei suoi poteri di segnalazione (ex articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, 481), con la presente segnalazione intende richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla necessità di definire una frequenza di due anni per il Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica che Terna S.p.a è attualmente tenuta a predisporre con frequenza annuale, ai sensi dell'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93.

Una modifica del quadro legislativo in tal senso avrebbe, infatti, il duplice vantaggio di attenuare le complessità correlate al processo di approvazione del Piano di sviluppo della rete, nonché di allineare la normativa nazionale con le disposizioni legislative comunitarie (cfr. articolo 8, comma 3, del Regolamento CE n. 714/2009 del 13 luglio 2009), che prevedono che la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica predisponga i piani di sviluppo della rete a livello europeo con frequenza biennale.

Le considerazioni appena illustrate relative all'adeguamento della normativa interna a quella comunitaria possono essere estese anche all'attività di trasporto del gas naturale.

L'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93¹, di recepimento del c.d. "Terzo pacchetto energia", prevede che Terna S.p.a. predisponga, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (di seguito: Piano decennale di sviluppo). Tale norma si pone in rapporto di continuità con le disposizioni della convenzione di concessione delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, che demandano al gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) la predisposizione, con frequenza annuale, di un piano di sviluppo della RTN.²

Nell'ambito del "Terzo pacchetto energia", il Regolamento (CE) n. 714/2009 del 13 luglio 2009 demanda alla Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: ENTSO-E) di predisporre, con frequenza biennale, un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello comunitario (di seguito: TYNDP).

In considerazione dell'esperienza maturata nei primi anni di attuazione del Terzo pacchetto energia, della complessità del procedimento annuale di approvazione dei Piani decennali di sviluppo³ (che vede la partecipazione di diversi attori istituzionali) e in coerenza con l'Opinione n. 08/2014 espressa dall'Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia (ACER) sui piani di sviluppo al livello nazionale⁴, l'Autorità, già nella propria memoria 11 maggio 2015, 212/2015/I/COM, ha segnalato al Parlamento l'opportunità di una modifica legislativa del richiamato articolo 36 del decreto

¹ Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recepisce nell'ordinamento italiano le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del 13 luglio 2009 comprese nel c.d. "Terzo pacchetto energia". Le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE non dispongono specificamente la frequenza della pubblicazione dei programmi di investimento per i gestori di sistema di trasmissione o trasporto certificati in separazione proprietaria. Specifiche disposizioni, inclusa la frequenza annuale del Piano di sviluppo, sono invece previste nel caso di gestore del sistema di trasmissione/trasporto certificato come gestore di trasmissione/trasporto indipendente (articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE e - per il gas - articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE) e nel caso di gestore del sistema di trasmissione/trasporto certificato come gestore di sistemi indipendente (articoli 13, paragrafo 2, lettera c) e 37, comma 3, lettera c) della direttiva 2009/72/CE e, per il gas, articoli 14, paragrafo 2, lettera c) e 41, comma 3, lettera c) della direttiva 2009/73/CE).

² Articolo 9 della convenzione allegata al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 2000, recante concessione alla società "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, e articolo 9 della convenzione allegata al decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005, recante la Concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale e la relativa convenzione allegata, come modificata ed aggiornata con decreto del Ministro per lo sviluppo economico 15 dicembre 2010.

³ L'ultimo Piano di sviluppo approvato è relativo all'anno 2012, per effetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 giugno 2015. I quattro Piani di sviluppo relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono ancora in corso di approvazione.

⁴ Opinione ACER n. 08/2014 del 4 aprile 2014 sui Piani di sviluppo nazionali delle reti elettriche. La raccomandazione di ACER è stata inoltre confermata nell'Opinione ACER n. 04/2016 del 23 marzo 2016 sui Piani di sviluppo nazionali delle reti elettriche.

legislativo 1 giugno 2011, n. 93, finalizzata a definire una frequenza di due anni per il processo di aggiornamento, consultazione, espressione del parere e approvazione dei Piani decennali di sviluppo.

L'Autorità ha inoltre evidenziato, nella citata memoria, che la frequenza biennale di predisposizione e di pubblicazione del Piano decennale di sviluppo dovrebbe essere accompagnata dalla pubblicazione, da parte del gestore, negli anni in cui il Piano non è redatto, di un rapporto sullo stato di avanzamento dei piani precedenti, in linea con quanto già fatto, per esempio, da ENTSO-E per il settore elettrico a livello europeo.

In sede di consultazione sugli orientamenti iniziali dell'Autorità in merito alla selettività degli investimenti di sviluppo della rete di trasmissione dell'energia elettrica (cfr. DCO 464/2015/R/EEL dell'1 ottobre 2015) e di quella sullo schema di Piano decennale di sviluppo 2016, che si è svolta nei mesi di maggio e giugno 2016⁵, numerosi soggetti interessati (AIGET, Anie Energia, Assorinnovabili, RSE, Terna) hanno condiviso la necessità di estendere a due anni la frequenza di predisposizione del Piano decennale di sviluppo.

Nello specifico, i predetti soggetti hanno anche osservato che:

- le esigenze del sistema elettrico e la conseguente pianificazione della rete di trasmissione rimangono sostanzialmente invariate su un orizzonte pluriennale;
- la frequenza biennale favorirebbe l'applicazione di analisi più dettagliate, per esempio, per la valutazione dei benefici degli interventi previsti;
- la frequenza biennale snellirebbe la procedura di approvazione del Piano di sviluppo da parte di tutti gli organi istituzionali coinvolti nel processo;
- una semplificazione procedurale, nel rispetto delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti (Ministeri e Autorità), potrebbe garantire tempi di approvazione coerenti con il periodo di riferimento dei piani stessi, consentendo in tal modo scelte di investimento da parte degli operatori che tengano conto di strategie di gestione della rete di trasmissione nazionale consolidate e certe.

In considerazione, dunque, delle condivise motivazioni sopra esposte, l'Autorità segnala al Parlamento e al Governo **la necessità di apportare una modifica all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, che stabilisca che il Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica deve essere predisposto con frequenza biennale.**

Analogamente, anche per il settore del gas naturale, tenendo conto dei vincoli definiti dalla Direttiva 2009/73/CE, si propone di emendare il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, prevedendo che l'impresa maggiore di trasporto di cui all'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nonché gli altri gestori del sistema di trasporto certificati in separazione proprietaria, trasmettano all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico il piano di sviluppo della rete ogni

⁵ Il processo di consultazione pubblica e valutazione dello schema di Piano decennale di sviluppo 2016 si è concluso con l'adozione del parere dell'Autorità 4 novembre 2016, 630/2016/R/EEL.

due anni. Si propone inoltre di modificare le suddette disposizioni normative al fine di prevedere che Snam Rete Gas S.p.a., in qualità di impresa maggiore di trasporto, eserciti un ruolo di coordinamento di carattere ricognitivo delle informazioni sugli interventi di sviluppo della rete proposti nei Piani degli altri gestori del sistema di trasporto, al fine di far emergere eventuali sovrapposizioni tra interventi alternativi e/o esigenze di potenziamento della rete dell'impresa maggiore di trasporto necessarie alla realizzazione dei progetti di sviluppo degli altri gestori, fermo restando che le valutazioni sugli interventi di sviluppo contenuti nei Piani sono demandate alle amministrazioni competenti ai sensi di legge.